

08081.15

21 APR 2015



ADLA 'B'

SEZIONE - ESENTE BOU - ESENTE CRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 15979/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 8081

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 03/12/2014
- Dott. PIETRO VENUTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15979-2011 proposto da:

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
 C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro
 tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
 GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia,
 in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- ricorrente -

2014

contro

3798

[Redacted] C.F. [Redacted]

- intimata -

Nonché da:

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA
41, presso lo studio dell'avvocato MARGHERITA
VALENTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato
MASSIMILIANO DEL VECCHIO, giusta delega in atti;


- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
C.F. 80185250588;

- intimato -

avverso la sentenza n. 571/2011 della CORTE D'APPELLO
di LECCE, depositata il 08/03/2011 R.G.N. 3532/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito
l'incidentale.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento, a favore della prof.ssa [REDACTED], di una somma pari alle differenze retributive per la durata del collocamento d'ufficio in malattia, non giustificato, disposto nei suoi confronti per motivi di salute, con riduzione della retribuzione.

Ha osservato la Corte di merito che la docente aveva presentato in data 22 aprile 2002 domanda di collocamento in pensione per inabilità, essendo stata riconosciuta totalmente e permanentemente invalida per gravi patologie oculari; che l'Amministrazione, dopo averla sottoposta a visita medica, aveva invitato la docente ad optare per la risoluzione del rapporto o la utilizzazione in altri compiti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo del Comparto del personale della scuola all'epoca vigente; che la docente aveva chiesto di essere utilizzata in altri compiti; che a tale richiesta avevano fatto seguito altre visite da parte dell'Amministrazione; che in data 18 agosto 2003 la sig.ra [REDACTED] era stata collocata "d'ufficio in assenza per motivi di salute", con riduzione dello stipendio; che a seguito di altra visita del 9 febbraio 2004 la Commissione medica di verifica aveva confermato la sua idoneità allo svolgimento di mansioni collaterali all'insegnamento; che solo in data 18 marzo 2004 l'Amministrazione aveva stipulato con la docente il contratto di utilizzazione in compiti compatibili con le sue condizioni di salute.

phw

Tutto ciò premesso, la Corte territoriale ha rilevato che il grave ritardo con cui l'Amministrazione si era pronunciata sulla utilizzazione della docente in altri compiti, giustificava la richiesta di risarcimento dei danni, costituiti dalle differenze stipendiali conseguenti al suo collocamento d'ufficio in malattia ed alla riduzione dello stipendio, atteso che a norma dell'art. 23 del contratto collettivo il personale dichiarato inidoneo per motivi di salute poteva essere utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

Avverso questa sentenza propone ricorso il Ministero. La prof.ssa Varvaglione resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve innanzitutto disporsi la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002 e di plurime disposizioni del CCNL del personale del Comparto Scuola, deduce che il collocamento d'ufficio in malattia è dipeso dal fatto che la sig.ra [REDACTED] non era in grado di prestare servizio per motivi di salute; che, avendo la medesima chiesto di essere utilizzata in altri compiti, si era reso necessario procedere ad accertamenti medici onde valutare la compatibilità dell'utilizzazione in altri compiti con le sue condizioni di salute; che la condotta tenuta dall'Amministrazione era stata dunque in linea con le disposizioni della contrattazione collettiva.

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la resistente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1218 e 1375 cod. civ., deduce che, in conseguenza del rigetto delle censure proposte in sede di gravame dal Ministero, la Corte di merito non ha affrontato la questione relativa alla dedotta responsabilità

phw7

contrattuale dell'Amministrazione, per avere la medesima impedito ad essa resistente di svolgere la prestazione lavorativa ritualmente offerta, violando così la regole di correttezza e buona fede, con le conseguenze risarcitorie previste dall'art. 1223 cod. civ.

4. Il ricorso principale non è fondato.

La Corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto, spiegandone le ragioni, che la condotta dell'Amministrazione scolastica fosse del tutto ingiustificata, poiché, a seguito della richiesta dell'odierna resistente in data 5 novembre 2002 di essere utilizzata in altri compiti compatibili con le sue condizioni di salute, solo nel marzo 2004 tale richiesta venne accolta.

Nel frattempo, ha aggiunto, con decreto del 12 agosto 2003, la docente - anche qui senza giustificato motivo - venne collocata d'ufficio in malattia, con riduzione dello stipendio.

Il Ministero replica che il ritardo con cui la richiesta venne accolta, è da attribuire ai tempi tecnici richiesti per l'istruzione della pratica, ma tale giustificazione, già ritenuta infondata dalla Corte territoriale, non ha qui migliore sorte, dal momento che gli unici adempimenti che l'Amministrazione avrebbe dovuto porre in essere erano quelli di disporre accertamenti medici sulle condizioni di salute della docente, al fine di poterla utilizzare in altri compiti.

L'Amministrazione, viceversa, a fronte di una disposizione che configura un diritto soggettivo del dipendente ad essere utilizzato - in tempi ragionevoli - in compiti diversi per ragioni di salute (art. 23 CCNL: *"il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale"*...), non solo ha lasciato trascorrere circa sedici mesi prima di definire la vicenda, ma ha nelle more collocato la docente in malattia, con riduzione dello stipendio e tenendola forzatamente inattiva, senza peraltro

ptm7

indicare le disposizioni di legge o del contratto collettivo in base alle quali venne adottato siffatto provvedimento.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore della resistente, che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv. Massimiliano Del Vecchio, quale distrattario.

Così deciso in Roma in data 3 dicembre 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Adelio Amari

IL PRESIDENTE

Guido Volpe

Adelio Amari
 Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
 21 APR 2015
 Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
 Il Funzionario Giudiziario
Adriana Granata

